

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 92/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 1
- * Regolamento (CE) n. 93/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine e che fissa gli aiuti per detti prodotti provenienti dalla Comunità per il primo semestre 1997..... 5
- * Regolamento (CE) n. 94/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, recante rettifica e modifica del regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere 8
- * Regolamento (CE) n. 95/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che rettifica il regolamento (CE) n. 68/97 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 10
- Regolamento (CE) n. 96/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 97/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1600/95 15
- Regolamento (CE) n. 98/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele..... 17
- Regolamento (CE) n. 99/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele..... 19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 100/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele	21
Regolamento (CE) n. 101/97 della Commissione, del 21 gennaio 1997, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto	23
* Decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000)	25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/75/CECA:

* Decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 13 dicembre 1996, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (rinnovo del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione).....	32
---	-----------

Commissione

97/76/CE:

* Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, che definisce i metodi di controllo per il mantenimento della qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» da parte degli allevamenti bovini di taluni Stati membri e di certe regioni degli Stati membri (1)	34
--	-----------

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 92/97 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 1997****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata,

fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI


Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Indumento confezionato con stoffa a maglia spessa avente, in media, meno di 10 ferri a maglia per centimetro lineare in ciascuna direzione (100 % poliestere), in tinta unita, di taglio dritto e arrotondato alla base, destinato a coprire la parte superiore del corpo fino alle anche.</p> <p>Presenta maniche lunghe con polsini, un collo e un'apertura completa sul davanti che si chiude con abbottonatura da sinistra a destra</p> <p>Presenta anche una tasca applicata sul davanti all'altezza del petto.</p> <p>(Indumento simile ad un cardigan).</p> <p>(Vedi fotografia n. 551)(*)</p>	6110 30 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 4 e 9 del capitolo 61, nonché dal testo di codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 91.</p> <p>La classificazione di questo indumento come camicia del codice NC 6105 è esclusa in quanto il numero dei ferri a maglia per centimetro lineare è inferiore a 10.</p>
<p>2. Indumento confezionato con tessuto in tinta unita (100 % cotone), leggero, ampio, destinato a coprire sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo fino alle caviglie (di circa 122 cm di lunghezza), senza maniche.</p> <p>Presenta sul davanti una scollatura larga, un'apertura completa munita di un'abbottonatura da destra a sinistra e tasche applicate sotto la vita.</p> <p>L'indumento presenta degli spacchi laterali che partono da 4,5 cm sotto la vita e di una lunghezza di circa 73 cm. Esso presenta anche dei motivi ricamati sul davanti a livello del petto e delle tasche.</p> <p>Sulla parte posteriore, a livello della vita, sono cuciti due nastri dello stesso tessuto che possono essere annodati.</p> <p>(Abito intero).</p> <p>(Vedi fotografia n. 548)(*)</p>	6204 42 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6204 e 6204 42 00.</p> <p>Vedi anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative ai codici da 6204 41 00 a 6204 49 90.</p> <p>In considerazione dell'aspetto generale e in particolare della lunghezza, questo indumento deve essere considerato un abito intero, nonostante la presenza degli spacchi laterali.</p>
<p>3. Spugna da frizione, in stoffa a maglia di sisal, che presenta una parte centrale in materia plastica spugnosa, a forma di parallelepipedo (dimensioni 14 x 9 x 5 cm) destinata al massaggio del corpo, con un dispositivo che consente di appenderla. (Biancheria da toletta)</p> <p>(Vedi fotografia n. 549)(*)</p>	6302 99 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6302 e 6302 99 00.</p> <p>Vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6302.</p>
<p>4. Tampone di frizione che presenta una parte centrale in materia plastica spugnosa rivestito su un lato di stoffa a maglia di sisal e sull'altro di stoffa a maglia di cotone del tipo di spugna, destinato al massaggio del corpo. Quest'articolo presenta anche un nastro elastico che ne consente l'utilizzazione.</p> <p>(Biancheria da toletta).</p> <p>(Vedi fotografia n. 552)(*)</p>	6302 99 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 2A della sezione IX, nonché dal testo dei codici NC 6302 e 6302 99 00.</p> <p>Vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6302.</p>
<p>5. Nastro di frizione (dimensioni 60 x 12 x 2 cm) di stoffa a maglia di ramiè (predominante in peso) e di cotone, che presenta una parte centrale in materia plastica spugnosa, destinato al massaggio del corpo. Esso presenta due cordicelle in materia tessile alle estremità necessarie per la sua utilizzazione.</p> <p>(Biancheria da toletta).</p> <p>(Vedi fotografia n. 553)(*)</p>	6302 99 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 2A della sezione IX, nonché dal testo dei codici NC 6302 e 6302 99 00.</p> <p>Vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6302.</p>




551




549



548



552



553

(*) Le fotografie sono puramente indicative.

REGOLAMENTO (CE) N. 93/97 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1997

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine e che fissa gli aiuti per detti prodotti provenienti dalla Comunità per il primo semestre 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96,

considerando che il regolamento (CE) n. 2348/96, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1600/92 e 1601/92 relativi a misure specifiche in favore rispettivamente delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli, ha prorogato, a titolo transitorio e per la durata di un anno, l'applicazione del regime di approvvigionamento per taluni prodotti del settore delle carni bovine; che occorre pertanto stabilire il bilancio di approvvigionamento per tali prodotti per il primo semestre 1997 e fissare gli importi degli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le isole Canarie, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per il primo semestre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

del 1997 nonché per gli animali da ingrasso della specie bovina e per taluni prodotti trasformati a base di carni bovine:

- 1) i quantitativi del bilancio previsionale che beneficiano dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato I;
- 2) gli aiuti per gli animali provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato III;
- 3) gli aiuti per i prodotti trasformati provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato IV.

Articolo 2

Per Madera, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per il primo semestre 1997 e per gli animali da ingrasso della specie bovina:

- 1) i quantitativi del bilancio di approvvigionamento che beneficiano dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per gli animali provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato II;
- 2) gli aiuti per gli animali provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in animali da ingrasso della specie bovina e alcuni prodotti trasformati a base di carni bovine per il primo semestre 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	2 500 (*)
1602 50	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina domestica	1 250

(*) Capi

ALLEGATO II

Bilancio di approvvigionamento di Madera per gli animali da ingrasso della specie bovina per il primo semestre 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	800

ALLEGATO III

Importi dell'aiuto che può essere concesso ai bovini maschi da ingrasso provenienti dal mercato comunitario

(in ECU per capo)

Codice NC	Importo dell'aiuto
ex 0102 90 05	49,0
ex 0102 90 29	97,5
ex 0102 90 49	130,0
0102 90 79	195,0

ALLEGATO IV

Importi dell'aiuto concesso ai prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato comunitario

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1602 50 10 9190	48,5
1602 50 31 9195	36,0
1602 50 31 9395	36,0
1602 50 39 9195	36,0
1602 50 39 9395	36,0
1602 50 39 9495	36,0
1602 50 39 9505	36,0
1602 50 39 9595	36,0
1602 50 39 9615	36,0
1602 50 39 9625	16,0
1602 50 39 9705	19,0
1602 50 80 9195	36,0
1602 50 80 9395	36,0
1602 50 80 9495	36,0
1602 50 80 9505	36,0
1602 50 80 9515	16,0
1602 50 80 9595	36,0
1602 50 80 9615	36,0
1602 50 80 9625	16,0
1602 50 80 9705	19,0
1602 50 10 9120	102,5 ⁽⁸⁾
1602 50 10 9140	91,0 ⁽⁸⁾
1602 50 10 9160	73,0 ⁽⁸⁾
1602 50 10 9170	48,5 ⁽⁸⁾
1602 50 31 9125	115,5 ⁽⁷⁾
1602 50 31 9135	73,0 ⁽⁸⁾
1602 50 31 9325	103,5 ⁽⁷⁾
1602 50 31 9335	65,5 ⁽⁸⁾
1602 50 39 9125	115,5 ⁽⁷⁾
1602 50 39 9135	73,0 ⁽⁸⁾
1602 50 39 9325	103,5 ⁽⁷⁾
1602 50 39 9335	65,5 ⁽⁸⁾

N.B.: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 94/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

recante rettifica e modifica del regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione⁽³⁾, stabilisce la data di produzione del latte scremato in polvere che può essere acquistato dagli organismi d'intervento pubblici; che un errore è sfuggito nella versione in lingua olandese della disposizione in parola ciò che potrebbe avere come conseguenza un trattamento differenziato fra operatori; che è opportuno pertanto rettificare tale errore;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 322/96 stabilisce le spese di ammasso che vanno rimborsate dal venditore qualora il latte scremato in polvere offerto all'intervento non fosse conforme ai criteri in materia di qualità contemplati nel regolamento; che, onde garantire il nesso fra detti importi e quelli che vanno rimborsati dall'organismo d'intervento al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia occorre fare riferimento agli importi previsti dal regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/94⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 322/96 si riferisce alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione, del 14 marzo 1990, che stabilisce le norme sulla redazione dell'inventario annuo dei prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico⁽⁶⁾, per quanto concerne la presenza dei prodotti d'intervento nei depositi; che il regolamento (CEE) n. 618/90 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE)

n. 2148/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico⁽⁷⁾, che è pertanto opportuno sostituire detto riferimento;

considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 322/96 prevede i requisiti relativi all'imballaggio del latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico; che l'esperienza acquisita ha provato che è opportuno completare detto allegato per consentire l'impiego di un nuovo tipo di sacco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(La presente rettifica riguarda esclusivamente il testo olandese).

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 322/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 6, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti da quanto segue:

«Le spese di ammasso e di finanziamento da pagare sono le spese che l'organismo d'intervento deve rimborsare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione^(*).

(*) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.»

2) All'articolo 5, paragrafo 3, il brano di frase «regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione⁽¹⁾» è sostituito da quanto segue: «regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione⁽¹⁾.

(1) GU n. L 288 del 9. 11. 1996, pag. 6.»

(7) GU n. L 288 del 9. 11. 1996, pag. 6.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5.

(4) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

(5) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 16.

(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 21.

3) All'allegato II, punto 1 è aggiunto il seguente testo:

- «e) — 1 sacco esterno in carta kraft semiestensibile, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 90 g/m²,
- 1 sacco in carta kraft semiestensibile con strato di polietilene, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 90 + 15 g/m².
- 2 sacchi in carta kraft semiestensibile, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 90 g/m²,

— 1 sacco interno di polietilene di uno spessore di almeno 0,08 mm, saldato o a doppia legatura.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 95/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

che rettifica il regolamento (CE) n. 68/97 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/97⁽⁴⁾, ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che da una verifica è emerso che la versione pubblicata non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 51.

ALLEGATO

ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Restituzioni (ECU/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2004 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	9100	01	52,161 52,161 52,161 52,161 52,161 13,820 52,161 13,820
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	9120 9220 9120	02 e 09 02 e 09	4,782
2204 21 79	9180	02	13,918
2204 21 80	9180	02	15,136
2204 21 79	9180	09	13,024
2204 21 80	9180	09	14,164
2204 21 79	9280	02	16,295
2204 21 80	9280	02	17,721
2204 21 79	9280	09	15,248
2204 21 80	9280	09	16,582
2204 21 83	9180	02	19,011
2204 21 84	9180	02	20,675
2204 21 83	9180	09	17,790
2204 21 84	9180	09	19,346
2204 21 79	9910	02 e 09	4,782
2204 21 94 2204 21 98	9910	02 e 09	15,000
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	9120	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9220	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	02	13,918
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	02	15,136

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Restituzioni (ECU/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	09	13,024
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	09	14,164
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	02	16,295
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	02	17,721
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	09	15,248
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	09	16,582
2204 29 83	9180	02	19,011
2204 29 84	9180	02	20,675
2204 29 83	9180	09	17,790
2204 29 84	9180	09	19,346
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9910	02 e 09	4,782
2204 29 94 2204 29 98	9910	02 e 09	15,000

(*) Le destinazioni sono le seguenti:

- 01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon;
 - Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Thailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore — Filippine — Cina — Corea del Sud — Giappone — Taiwan — Guinea Equatoriale;
- 02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09.
- 09 Tutte le destinazioni diverse da quelle di cui alla voce 02, ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:
 - tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11)
 - Algeria,
 - Australia,
 - Bosnia-Erzegovina,
 - Croazia,
 - Cipro,
 - Israele,
 - Marocco,
 - Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
 - Slovenia,
 - Sudafrica,
 - Svizzera,
 - ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
 - Tunisia,
 - Turchia,
 - Ungheria,
 - Bulgaria,
 - Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 96/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	41,9	
	204	45,3	
	212	113,8	
	404	37,5	
	624	229,0	
	999	93,5	
0707 00 10	053	192,1	
	068	134,7	
	624	130,5	
	999	152,4	
0709 10 10	220	186,4	
	999	186,4	
0709 90 71	052	130,6	
	053	197,1	
	204	146,3	
	999	158,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	39,1	
	204	46,1	
	212	48,0	
	220	31,3	
	448	28,2	
	600	70,5	
	624	56,1	
	999	45,6	
	0805 20 11	052	57,4
204		69,8	
624		54,9	
999		60,7	
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	51,9	
	204	83,2	
	400	77,6	
	464	89,9	
	624	65,0	
	662	48,8	
	999	69,4	
	0805 30 20	052	75,2
528		46,1	
600		76,5	
999		65,9	
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59		052	79,7
	060	55,1	
	064	53,8	
	400	89,7	
	404	88,3	
	720	47,7	
	728	98,2	
	999	73,2	
	0808 20 31	052	132,8
		064	67,0
		400	99,1
624		70,0	
999		92,2	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 97/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1600/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2325/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire coefficienti di attribu-

zione dei quantitativi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95 elencati nell'allegato, presentati per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1600/95, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

(2) GU n. L 316 del 5. 12. 1996, pag. 11.

ALLEGATO

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95	Coefficiente di attribuzione
36	0,0084
37	0,0050
39	0,1483
40	0,0103
41	0,0141
42	0,0124
44	0,0056
47	0,0043

REGOLAMENTO (CE) N. 98/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi

comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1997 al più tardi.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 99/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei

quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

mento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regola-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1997 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 100/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei

quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1997 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 101/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1997

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/96⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti

a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1683/96 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1996/1997; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 35,286 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 59,321 ECU/kg per la Spagna,
 - 28,813 ECU/kg per la Grecia,
 - 71,014 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1997.

⁽⁶⁾ GU n. L 217 del 28. 8. 1996, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**DECISIONE N. 102/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 16 dicembre 1996

**che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della
tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità
pubblica (1996-2000)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 1°
ottobre 1996 dal comitato di conciliazione,

- (1) considerando che il fenomeno della tossicodipendenza si è sviluppato in modo preoccupante negli Stati membri e che esso comporta gravi ripercussioni sulla salute delle persone e sul benessere della popolazione;
- (2) considerando che, ne costituire nel 1985 una commissione d'inchiesta sul problema della droga negli Stati membri, il Parlamento europeo ha dato prova del proprio interesse ad uno studio approfondito dei fattori che generano la domanda di droga e che permettono la continuazione della produzione e della distribuzione della droga;
- (3) considerando che nelle risoluzioni dedicate a tale problema ⁽⁵⁾, il Parlamento europeo ha formulato una serie di proposte, in particolare ai fini di un'azione sul piano comunitario nel settore della prevenzione della tossicodipendenza;
- (4) considerando che, in occasione della riunione di Dublino del 25 e 26 giugno 1990, il Consiglio europeo «ha ribadito che ciascuno Stato membro era responsabile dell'elaborazione di un programma adeguato di riduzione della domanda di droga», ed «ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, sostenuta da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, dovrebbe rappresentare una delle principali priorità dei prossimi anni;

(5) considerando che le azioni intraprese a livello comunitario in base alle risoluzioni, dichiarazioni e conclusioni del Consiglio relative alla prevenzione della tossicodipendenza, in particolare in seguito all'accento posto dal Consiglio europeo di Roma del 14 e 15 dicembre 1990, sul programma europeo di lotta contro la droga, hanno contribuito a sostenere gli sforzi degli Stati membri;

(6) considerando che, nella risoluzione del 2 giugno 1994 ⁽⁶⁾, rispondendo alla comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 sul quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica, il Consiglio considera la tossicodipendenza una delle priorità dell'azione comunitaria per le quali la Commissione è invitata a presentare proposte d'azione;

(7) considerando che il regolamento (CEE) n. 302/93 ⁽⁷⁾ ha istituito un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) allo scopo di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni attendibili e comparabili relative alla droga e alla tossicodipendenza;

(8) considerando che, in base al suo regolamento costitutivo, l'OEDT è attivamente impegnato a ricercare la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti governativi o non governativi, in particolare europei, competenti in materia di droghe;

(9) considerando che la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 29 ottobre 1993 in occasione dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea ha ribadito che il trattato prevede «un quadro istituzionale strutturato che consente di meglio controllare i problemi sociali che, come quello della droga, oltrepassano le frontiere (...)»;

(10) considerando che i problemi associati al fenomeno della droga sono tali da richiedere un approccio pienamente coordinato e globale, come dichiarato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993;

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 14. 9. 1994, pag. 4 e GU n. C 34 del 7. 2. 1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 88.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU n. C 269 del 16. 10. 1995, pag. 65), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1995 (GU n. C 37 del 9. 2. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 42). Decisione del Consiglio del 12 novembre 1996.

⁽⁵⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 130.
GU n. C 283 del 10. 11. 1986, pag. 79.
GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 51.
GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 1.

- (11) considerando che un approccio multidisciplinare dovrebbe favorire in particolare la considerazione delle implicazioni sociali e individuali del fenomeno, in modo da limitare le conseguenze negative per la salute e la situazione sociale delle persone danneggiate;
- (12) considerando che la tossicodipendenza è il solo flagello espressamente menzionato nelle norme in materia di sanità pubblica del trattato ed è quindi oggetto di priorità dell'azione comunitaria nel contesto dell'azione nel campo della sanità pubblica stabilita dalla Commissione;
- (13) considerando che le tossicodipendenze costituiscono una grave calamità per la salute, che può essere oggetto di prevenzione;
- (14) considerando che una strategia comunitaria diretta a contribuire alla prevenzione delle tossicodipendenze dovrebbe essere basata su un approccio globale in materia di prevenzione;
- (15) considerando che il presente programma costituisce una delle competenti essenziali della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 23 giugno 1994, relativa ad un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999), sul quale il Consiglio si è pronunciato nelle sue conclusioni del 2 giugno 1995;
- (16) considerando che un'azione comunitaria di incoraggiamento destinata a sostenere la prevenzione della tossicodipendenza consente, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, di contribuire meglio alla realizzazione degli obiettivi previsti, che si situano nel contesto dell'articolo 129 del trattato, in particolare il paragrafo 1, secondo comma;
- (17) considerando che occorre rafforzare la cooperazione con i competenti organismi internazionali e i paesi terzi;
- (18) considerando che occorre avviare un programma pluriennale con chiari obiettivi di azione comunitaria e selezionare azioni prioritarie ai fini della prevenzione della tossicodipendenza e dei problemi connessi, come pure adeguati meccanismi di valutazione;
- (19) considerando che il programma deve porsi l'obiettivo di contribuire alla lotta contro la tossicodipendenza prevenendo le dipendenze connesse all'uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope e all'uso combinato di altri prodotti ai fini delle tossicodipendenze;
- (20) considerando che una strategia comunitaria deve dare risalto ai dati, alla ricerca e alla valutazione, nonché all'informazione, all'educazione sanitaria e alla formazione, e che essa deve tener conto della natura complessa del fenomeno, dei rischi ad esso associati e dell'importanza fondamentale di una molteplicità di risposte sanitarie e sociali, essenziali per la protezione della salute e della qualità della vita;
- (21) considerando che tale strategia presuppone che sia assicurata la coerenza con le misure attuate in base ad altri programmi e iniziative comunitari, particolarmente nel settore della sanità pubblica ed in quello sociale;
- (22) considerando che il programma d'azione comunitario in materia di promozione della salute comprende azioni specifiche di prevenzione dell'abuso di alcool e delle conseguenze sanitarie e sociali di quest'ultimo, nonché azioni volte a promuovere un uso razionale dei medicinali; che questo programma comprende azioni specifiche in materia di prevenzione dell'uso di tutti i tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope, comprese le nuove droghe sintetiche, nonché l'uso combinato di altri prodotti ai fini delle tossicodipendenze (pluridipendenze);
- (23) considerando che occorre migliorare le conoscenze del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze e delle loro conseguenze, nonché dei mezzi e metodi di prevenzione della tossicodipendenza, compresa la prevenzione dei rischi che ne derivano;
- (24) considerando che, parallelamente alle azioni generali di prevenzione, si deve svolgere una prevenzione mirata nei confronti di gruppi specifici e, più particolarmente, dei giovani e degli emarginati, evitando gli stereotipi riguardanti i tossicodipendenti;
- (25) considerando che nella prevenzione delle tossicodipendenze è necessario tenere conto delle condizioni socioeconomiche e che esse possono pertanto influenzare le misure adottate;
- (26) considerando che l'ambiente carcerario fa parte degli ambienti per i quali risulta necessaria un'azione di prevenzione;
- (27) considerando che è importante che la Commissione assicuri l'attuazione del presente piano in stretta collaborazione con gli Stati membri; che a tale scopo è necessario prevedere una procedura intesa ad assicurare che gli Stati membri partecipino pienamente a tale attuazione;
- (28) considerando che in data 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato;

- (29) considerando che sotto il profilo operativo occorre tutelare e sviluppare l'investimento realizzato nel corso degli anni precedenti sia in termini di creazione di reti comunitarie di organizzazioni non governative sia di mobilitazione di tutti i soggetti coinvolti; che dovrebbero essere promosse le iniziative di cooperazione multidisciplinare e tra i settori pubblico e privato, comprese le ONG, ai fini di prevenzione della tossicodipendenza;
- (30) considerando tuttavia che occorre evitare inutili ripetizioni di attività tramite la promozione di scambi di esperienze e la predisposizione comune di modelli di base per l'informazione del grande pubblico, l'educazione sanitaria e la formazione del personale sanitario, nonché di quello dei vari gruppi coinvolti nella prevenzione delle tossicodipendenze che possono essere destinati a specifici gruppi bersaglio;
- (31) considerando che gli obiettivi del presente programma e delle azioni effettuate per realizzarlo fanno parte delle esigenze di protezione della salute di cui all'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma del trattato e costituiscono pertanto una parte essenziale delle altre politiche della Comunità; che l'obiettivo perseguito è di sfruttare le opportunità offerte nel quadro di altre politiche, programmi e strumenti comunitari per rendere più efficace la prevenzione delle tossicodipendenze;
- (32) considerando che, per aumentare il valore e gli effetti del piano d'azione, occorre procedere alla valutazione continua delle azioni avviate, in particolare sotto il profilo dell'efficacia e della realizzazione degli obiettivi, tanto a livello nazionale che a livello comunitario, procedendo, se richiesto, ai necessari adeguamenti;
- (33) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;
- (34) considerando che la durata del presente programma deve essere pari a 5 anni affinché si possa disporre per le azioni di un tempo di attuazione sufficientemente lungo per consentire che raggiungano gli obiettivi fissati,

appresso denominato «presente programma», per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 nell'ambito dell'azione nel campo della sanità pubblica.

2. Il presente programma è inteso a contribuire alla lotta contro la tossicodipendenza, in particolare incoraggiando la cooperazione tra Stati membri, sostenendone l'azione e promuovendo il coordinamento delle loro politiche e programmi per prevenire le dipendenze connesse all'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'uso combinato di altri prodotti ai fini delle tossicodipendenze.

3. Le azioni da attuare nel quadro del presente programma e i loro obiettivi specifici figurano nell'allegato ai punti:

A. Dati, ricerche e valutazioni

B. Informazione, educazione sanitaria e formazione

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, provvede all'attuazione delle azioni indicate nell'allegato, a norma dell'articolo 5.

2. La Commissione coopera inoltre con le istituzioni e organizzazioni attive nel settore della riduzione della domanda di droga, promuove la cooperazione multidisciplinare nonché quella tra i settori pubblico e privato, comprese le ONG.

3. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure che ritengono necessarie per coordinare ed organizzare l'attuazione del presente programma a livello nazionale.

Articolo 3

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 27 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dalle autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

Coerenza e complementarità

1. La Commissione provvede alla coerenza e alla complementarità fra le azioni da attuare del presente programma e quelle degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, compresi i programmi «Socrate», «Leonardo da Vinci» e «Gioventù per l'Europa (III)», il

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. È adottato un programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza, in

programma di ricerca in biomedicina e sanità nell'ambito del programma quadro di ricerca comunitaria, nonché le iniziative volte a promuovere il reinserimento dei tossicodipendenti e degli ex tossicodipendenti.

2. La Commissione provvede inoltre a che le attività intraprese tengano conto delle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Provvede altresì con gli Stati membri affinché le priorità e le esigenze della Comunità siano presi nella debita considerazione nei programmi dell'OEDT.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano lo coerenza con il piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto di due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti:

- a) il regolamento interno del comitato;
- b) un programma di lavoro annuo che indichi le priorità d'azione;
- c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare e finanziare progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
- d) la procedura di valutazione;
- e) le modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati;
- f) le modalità di cooperazione con le istituzioni e organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il comitato formula il suo parere sul progetto di misure di cui sopra entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri, è attribuita la ponderazione

fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione riguardante la realizzazione del presente programma.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è messo a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato:

- sui contributi finanziari accordati nel quadro del presente programma (importo, durata, ripartizione e beneficiari);
- per garantire la coerenza e la complementarità richieste di cui all'articolo 4, delle proposte della Commissione o delle iniziative della Comunità nonché dell'attuazione di programmi in altri settori aventi un rapporto diretto con il conseguimento degli obiettivi del presente programma.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1. Durante l'attuazione del presente programma è promossa e attuata, secondo la procedura di cui all'articolo 5, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

In particolare, la Commissione coopera con il gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, con organizzazioni internazionali intergovernative come l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP).

2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PAECO), secondo le condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazioni relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi, nonché alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'AELS (EFTA), secondo le procedure da convenire con questi paesi.

Articolo 7

Controllo e valutazione

1. La Commissione tenendo conto dei bilanci elaborati dagli Stati membri e con la partecipazione di esperti indi-

pendenti, se del caso, effettua la valutazione delle azioni intraprese.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia a metà periodo e, al termine del presente programma, una relazione definitiva, integrandovi l'esito delle valutazioni, e le trasmette anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

ALLEGATO

PROGRAMMA DI AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA

A. DATI, RICERCHE, VALUTAZIONI

Obiettivo

Migliorare le conoscenze del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze e loro conseguenze nonché dei mezzi e metodi di prevenzione della tossicodipendenza e dei rischi ad essa connessi, in particolare utilizzando le informazioni fornite dall'OEDT e le possibilità offerte dai programmi e dagli strumenti comunitari esistenti.

Azioni

1. Contribuire alla definizione dei dati da raccogliere, da analizzare e divulgare ai fini del presente programma, compresi quelli concernenti il fenomeno della tossicodipendenza multipla.
2. Sfruttare i dati più utili all'attuazione del presente programma, in particolare in base a una comunicazione regolare dei lavori svolti dall'OEDT.
3. Contribuire allo sviluppo di una strategia di ricerca sulla prevenzione della tossicodipendenza e in particolare per migliorare le conoscenze sull'impatto nel settore della sanità pubblica delle politiche destinate ai tossicodipendenti, nonché sugli effetti delle droghe e sull'utilizzo a fini di prevenzione di tecniche appropriate.
4. Sostenere studi e progetti pilota sui fattori (socio-economici, socio-culturali, socio-psicologici) connessi alla tossicodipendenza, anche nei gruppi bersaglio.
5. Sostenere studi e azioni e promuovere lo scambio di esperienze sui mezzi e metodi di prevenzione dei rischi associati alla tossicodipendenza, in particolare allo scopo di:
 - prevenire nelle donne tossicodipendenti in gravidanza le conseguenze farmacologiche sul feto e i rischi di trasmissione di infezioni al bambino;
 - ridurre i rischi connessi all'iniezione di droghe;
 - valutare le misure sanitarie di accompagnamento, in particolare i programmi di sostituzione;
 - valutare i metodi e programmi di prevenzione e di riduzione dei rischi per quanto riguarda l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti.
6. Sostenere ed incoraggiare gli scambi di informazioni e di esperienze, specialmente tra i membri dei vari gruppi coinvolti nella prevenzione delle tossicodipendenze e tra coloro che esercitano un'influenza positiva a lungo termine sui tossicodipendenti, come le famiglie e i tutori, sulla prevenzione delle ricadute nella tossicodipendenza, compresa la riabilitazione dei tossicodipendenti nonché il collegamento tra i relativi aspetti sociali e sanitari, e sulle altre azioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

B. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA E FORMAZIONE

Obiettivo

Contribuire al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della formazione ai fini della prevenzione alla tossicodipendenza e dei rischi connessi, in particolare nei confronti dei giovani nei contesti pertinenti (per esempio, famiglia, scuola, università e tempo libero) e dei gruppi particolarmente vulnerabili, inclusi gli ex tossicodipendenti.

a) *Informazione e educazione sanitaria***Azioni**

7. Sostenere le azioni intese a valutare l'efficacia delle campagne d'informazione e di educazione sanitaria; sondare regolarmente l'opinione pubblica, tramite Eurobarometro, per controllare l'evoluzione dell'atteggiamento degli europei nei confronti della droga.

8. Organizzare nuove settimane europee sulla prevenzione alla tossicodipendenza sulla scorta dell'esperienza precedente.
9. Contribuire all'individuazione, alla verifica e allo sviluppo degli strumenti e mezzi d'informazione e di educazione più idonei per taluni gruppi bersaglio, in particolare:
 - favorire l'impiego di informazioni adatte a ambienti e situazioni particolari tenendo conto dell'evoluzione delle forme di consumo e dei prodotti consumati nonché del fenomeno alla tossicodipendenza multipla;
 - sostenere le azioni volte ad adattare i messaggi ai bisogni e alle specificità di gruppi particolarmente vulnerabili;
 - sostenere lo sviluppo delle attività dei servizi di accoglienza telefonica ed esaminare la possibilità di istituire un unico numero telefonico per tali servizi in tutti gli Stati membri.
10. Contribuire alla definizione di linee direttrici in materia di prevenzione alla tossicodipendenza e promuovere la selezione e l'utilizzazione dei metodi pedagogici e di materiale didattico, specialmente nell'ambito della rete europea delle scuole di promozione sanitaria, che permettano in particolare di definire programmi altamente specializzati di comportamento sociale, al fine di sviluppare nei giovani gli atteggiamenti che consentano loro di evitare le droghe e la tossicodipendenza; sostenere progetti integrati, programmi ed altre iniziative di prevenzione alla tossicodipendenza nei luoghi frequentati dai bambini e dai giovani, in stretto dialogo con essi e assicurando, ogniquale volta possibile, la partecipazione dei genitori e degli interessati; promuovere il ricorso alle competenze di persone che possano entrare in contatto con i gruppi di utenti potenziali.
11. Incoraggiare gli scambi di esperienze sulle iniziative volte a migliorare il coordinamento fra tutti gli operatori del settore dell'educazione.
12. Sostenere le iniziative volte a consigliare gli insegnanti, le famiglie e i responsabili dei giovani per quanto riguarda l'individuazione precoce dell'uso di droga e i mezzi per rimediarvi.
13. Favorire, eventualmente, in cooperazione con l'OEDT e il Consiglio d'Europa, l'ampliamento della rete europea delle «città campione» per incoraggiare la cooperazione tecnica sui modi e sugli strumenti posti in atto da tali città per ridurre la domanda di droga.
14. Sostenere gli scambi di esperienze, in particolare su base regionale transfrontaliera, riguardanti le iniziative locali di prevenzione adottate sul campo e per strada, che risultino utili a quei gruppi a rischio che non sempre è possibile raggiungere con le strategie classiche di assistenza e prevenzione; sostenere gli scambi di esperienze sui modelli e le prassi di prevenzione con la partecipazione di città di vari Stati membri particolarmente interessate dal problema della droga.

b) *Formazione*

15. Promuovere le iniziative volte a migliorare l'aspetto prevenzione delle tossicodipendenze nei programmi di formazione professionale degli insegnanti e dei responsabili dei giovani, e favorire gli scambi di studenti orientati verso le professioni sociali e sanitarie, compresi gli scambi nel quadro di altri programmi comunitari.
 16. Sostenere lo sviluppo di programmi di formazione complementare, di materiali e moduli didattici per coloro che possono entrare in contatto con i tossicodipendenti e i gruppi a rischio, compresi in particolare gli operatori dei settori sociali e sanitario, gli agenti di polizia e il personale giudiziario; promuovere la cooperazione multidisciplinare e quella tra i settori pubblico e privato, comprese le ONG, ai fini di prevenzione della tossicodipendenza.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA

del 13 dicembre 1996

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (rinnovo del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione)

(97/75/CECA).

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 17 settembre 1996 e ha deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito dall'articolo 106 dell'accordo la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione⁽²⁾, con alcuni adeguamenti;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 continua ad applicarsi, con gli adeguamenti previsti all'articolo 2, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997. Nel preambolo e all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997».

Articolo 2

1. All'articolo 2 della decisione, la prima frase del paragrafo 2 è modificata come segue:

«La Comunità si impegna a fornire alle autorità rumene informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità rumene a norma dell'articolo 1.»

2. L'allegato I della decisione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

3. All'allegato IV della decisione, il paragrafo 3 è modificato come segue:

«I documenti d'esportazione hanno una validità di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bucarest, addì 13 dicembre 1996.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. SEVERIN

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

ALLEGATO I

ROMANIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
7203 90 00	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
7206 10 00	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
7206 90 00	7210 90 31	7216 32 11	
	7210 90 33	7216 32 19	7225 11 00
7208 10 00	7210 90 38	7216 32 91	7225 19 10
7208 25 00		7216 32 99	7225 19 90
7208 26 00	7211 13 00	7216 33 10	7225 20 20
7208 27 00	7211 14 10	7216 33 90	7225 30 00
7208 36 00	7211 14 90	7216 40 10	7225 40 20
7208 37 10	7211 19 20	7216 40 90	7225 40 50
7208 37 90	7211 19 90	7216 50 10	7225 40 80
7208 38 10	7211 23 10	7216 50 91	7225 50 00
7208 38 90	7211 23 51	7216 50 99	7225 91 10
7208 39 10	7211 29 20	7216 99 10	7225 92 10
7208 39 90	7211 90 11		7225 99 10
7208 40 10		7219 11 00	
7208 40 90	7212 10 10	7219 12 10	7226 11 10
7208 51 10	7212 10 91	7219 12 90	7226 19 10
7208 51 30	7212 20 11	7219 13 10	7226 19 30
7208 51 50	7212 30 11	7219 13 90	7226 20 20
7208 51 91	7212 40 10	7219 14 10	7226 91 10
7208 51 99	7212 40 91	7219 14 90	7226 91 90
7208 52 10	7212 50 31	7219 21 10	7226 92 10
7208 52 91	7212 50 51	7219 21 90	7226 93 20
7208 52 99	7212 60 11	7219 22 10	7226 94 20
7208 53 10	7212 60 91	7219 22 90	7226 99 20
7208 53 90		7219 23 00	
7208 54 10		7219 24 00	7227 10 00
7208 54 90	7213 10 00	7219 31 00	7227 20 00
7208 90 10	7213 20 00	7219 32 10	7227 90 10
	7213 91 10	7219 32 90	7227 90 50
7209 15 00	7213 91 20	7219 33 10	7227 90 95
7209 16 10	7213 91 41	7219 33 90	
7209 16 90	7213 91 49	7219 34 10	7228 10 10
7209 17 10	7213 91 70	7219 34 90	7228 10 30
7209 17 90	7213 91 90	7219 35 10	7228 20 11
7209 18 10	7213 99 10	7219 35 90	7228 20 19
7209 18 91	7213 99 90	7219 90 10	7228 20 30
7209 18 99			7228 30 20
7209 25 00	7214 20 00		7228 30 41
7209 26 10	7214 30 00	7220 11 00	7228 30 49
7209 26 90	7214 91 10	7220 12 00	7228 30 61
7209 27 10	7214 91 90	7220 20 10	7228 30 69
7209 27 90	7214 99 10	7220 90 11	7228 30 70
7209 28 10	7214 99 31	7220 90 31	7228 30 89
7209 28 90	7214 99 39		7228 60 10
7209 90 10	7214 99 50	7221 00 10	7228 70 10
	7214 99 61	7221 00 90	7228 70 31
7210 11 10	7214 99 69		7228 80 10
7210 12 11	7214 99 80	7222 11 11	7228 80 90
7210 12 19	7214 99 90	7222 11 19	
7210 20 10		7222 11 21	
7210 30 10	7215 90 10	7222 11 29	7301 10 00

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

che definisce i metodi di controllo per il mantenimento della qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» da parte degli allevamenti bovini di taluni Stati membri e di certe regioni degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 14,

considerando che oltre il 99,9 % degli allevamenti bovini degli Stati membri e delle regioni menzionate negli allegati è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE per aver rispettato i requisiti di questa qualifica da almeno dieci anni; che, per almeno sei anni nei controlli effettuati non sono stati constatati casi di tubercolosi bovina in numero superiore, per anno, ad uno ogni 10 000 allevamenti;

considerando che, per mantenere la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, è necessario definire misure di controllo che ne garantiscano l'efficacia e che vengano adeguate alla speciale situazione sanitaria degli allevamenti bovini negli Stati membri e regioni citati negli allegati;

considerando che, onde consolidare e semplificare la situazione inerente a questo settore, è necessario revocare talune precedenti decisioni della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni riportati, rispettivamente, agli allegati I e II soddisfano i requisiti di cui alla direttiva

64/432/CEE, articolo 3, paragrafo 14, a condizione che almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini sia stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), da almeno dieci anni e in cui per almeno sei anni non siano stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad uno ogni 10 000 allevamenti situati in detto Stato membro o detta parte di Stato membro.

Articolo 2

Tutti gli allevamenti bovini negli Stati membri o nelle regioni definite rispettivamente agli allegati I e II sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi se vengono rispettati i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Deve essere creato un sistema di identificazione che renda possibile, per ciascun bovino, risalire all'allevamento di origine e di transito.
2. Ogni animale macellato dev'essere sottoposto ad un esame ante mortem e post mortem eseguiti conformemente alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽³⁾.
3. Ogni caso sospetto di tubercolosi in un animale vivo o morto o macellato dev'essere notificato alle autorità competenti.
4. Per ogni caso sospetto, le autorità competenti eseguono le indagini necessarie a confermare o invalidare il sospetto, risalendo agli allevamenti di origine e di transito. Se durante l'esame post mortem o la macellazione vengono individuate lesioni sospette di tubercolosi, le autorità competenti sottopongono tali lesioni all'esame del laboratorio.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

5. La qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi degli allevamenti di origine e di transito dei bovini sospetti viene sospesa e il periodo di sospensione viene mantenuto finché le analisi cliniche o di laboratorio o le prove della tubercolina non abbiano escluso la presenza della tubercolosi bovina.

6. Se il sospetto di tubercolosi viene confermato mediante le prove della tubercolina o mediante esami clinici o di laboratorio, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi degli allevamenti di origine e di transito viene revocata.

Articolo 4

La qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi resta sospesa finché:

- tutti gli animali ritenuti infetti non siano stati allontanati dall'allevamento;
- gli impianti e le apparecchiature non siano stati disinfettati;
- tutti i rimanenti bovini di età superiore alle sei settimane abbiano avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, la prima delle quali sia stata effettuata sei mesi dopo il termine delle operazioni di risanamento dell'allevamento e la seconda almeno sei mesi dopo aver effettuato la prima.

Articolo 5

Eventuali informazioni su allevamenti colpiti da tubercolosi, nonché una relazione epidemiologica dovranno essere inviati alla Commissione senza indugio. Per «allevamento colpito da tubercolosi» si intende un allevamento di origine o di transito che abbia contenuto un bovino risultato positivo al *Mycobacterium bovis*.

Articolo 6

Le decisioni 80/984/CEE⁽¹⁾, 94/959/CE⁽²⁾, 95/63/CE⁽³⁾ e 95/138/CE⁽⁴⁾ della Commissione sono revocate.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 53.

*ALLEGATO I**Stato membro*

- Danimarca
- Finlandia
- Svezia
- Paesi Bassi
- Lussemburgo
- Germania

*ALLEGATO II**Regioni degli Stati membri*

...
